



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegno di superinvalidità: cos'è e a chi spetta

Autore: Consulenze | 14/08/2019



Sono una dipendente della Pubblica Amministrazione. Con riguardo all'articolo de "La legge per tutti" circa l'assegno di superinvalidità del 18 settembre 2018, posso richiedere detto assegno, essendo invalida al 100% con accompagnamento, causa di servizio iscritta alla 5 categoria Tab A all. al DPR 834/1981 ed infortunio sul lavoro con grado di invalidità al 30 %? Se sì, qual è la procedura per poter richiedere tale assegno?

L'assegno di **superinvalidità** è un trattamento riconosciuto dalla legislazione

pensionistica di guerra (articolo 15 del Dpr 915/1978) in favore dei militari e civili vittime di guerra titolari di pensione di guerra ai sensi del DPR 915/1978, nonché, a seguito dell'equiparazione offerta dalla legge 9/1980, ai lavoratori del pubblico impiego (cioè assicurati presso la gestione Inps **dipendenti pubblici**, ex gestione Inpdap; sono esclusi, quindi, i lavoratori dipendenti del settore privato) per i quali sia stata:

- riconosciuta la causa di servizio con iscrizione a categoria tabellare;
- concessa la relativa pensione privilegiata (o assegno rinnovabile) (Art. 100 del DPR 1092/1973 e art. 1894 del Dlgs 66/2010).

La provvidenza, nello specifico, è erogata in presenza di precise menomazioni che devono essere ascritte ad una delle 32 ipotesi normative, decrescenti per gravità, (massimo lettera A minimo H) elencate in modo tassativo nella tabella E allegata al DPR 915/1978 con un importo gradualmente decrescente in funzione della gravità della lesione o dell'infermità riportata. Le tabelle A e B allegate al DPR 834/1981 hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 915/1978.

In base a quanto descritto dalla lettrice, però, la stessa non è beneficiaria di una **pensione** privilegiata: l'assegno di superinvalidità è un assegno accessorio alla pensione privilegiata o alla pensione di guerra, quindi non può essere corrisposto in mancanza del trattamento principale.

Ad oggi, la pensione privilegiata può essere richiesta solo dagli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso. Per la generalità dei dipendenti pubblici, invece, la pensione privilegiata si poteva ottenere sino al 6 dicembre 2011, poi è stata abolita dalla legge Fornero.

Nello specifico, a seguito della Legge Fornero (art. 6 L. 201/2011), dal 6 dicembre 2011 la pensione privilegiata può essere riconosciuta solo al personale appartenente:

- alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- all'Arma dei Carabinieri;
- alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza);
- al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Sono dunque esclusi dalla pensione privilegiata i dipendenti civili (assicurati presso

la Cassa Stato, Cpdel, Cps, Cpi, Cpug) e gli assicurati presso il Fondo Ferrovie e Fondo Poste.

Per la generalità dei dipendenti pubblici è possibile comunque ottenere la pensione privilegiata:

- per i procedimenti di riconoscimento della pensione già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
- nei casi in cui al 6 dicembre 2011 non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione (mancando la cessazione dal servizio entro il 6 dicembre 2011, nel Suo caso, quest'ipotesi non può essere considerata);
- nelle ipotesi di procedimenti avviabili d'ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011 (anche in questo caso è necessaria la cessazione dal servizio entro il 6 dicembre 2011).

In conclusione, se la lettrice non ha già ottenuto in passato la pensione privilegiata, non ha modo di richiederla ora, né, quindi, di ottenere l'assegno di superinvalidità, a meno che non faccia parte del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci***